



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Prima Sezione - Volontaria

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rosella Silvestri - Presidente
Dott.ssa Enrica Drago - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 18/2026 R.G.V.G. promossa da:

Avv.ti

reclamante

nei confronti di:

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
in persona del CURATORE

Avv.

Reclamata

Con l'intervento del **Procuratore Generale**

CONCLUSIONI

Per il reclamante: “CHIEDE A Codesta Eccellentissima Corte di Appello, in accoglimento dei motivi di reclamo proposti, assunti se del caso i mezzi di prova ritenuti necessari, di voler (i) revocare il decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di Massa in data 23.12.2025, (ii) revocare la liquidazione giudiziale della



società pronunciata dal Tribunale di Massa riformando e/o revocando la sentenza emessa in data 23.12.2024 e comunicata in data 24.12.2025 e, per l'effetto, (iii) assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, co. 2 e co. 4, CCII nonché ex art. 47 co. 2 CCII, accogliendo le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 40 CCII depositato dalla società in data 26.11.2025.”

Per il reclamato: “rigettare integralmente il reclamo proposto da _____ perché infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto del Tribunale di Massa del 23.12.2025 e la sentenza del Tribunale di Massa del 23–24.12.2025 n. 72/2025;

- respingere ogni istanza cautelare/sospensiva proposta o promovenda dalla reclamante, per difetto di fumus boni juris e periculum in mora, e per prevalente interesse della massa;

- condannare la reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese ed accessori.”

Per il PG: “Chiede il rigetto del reclamo con regolazione delle spese come per legge.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23/01/2026, proponeva reclamo avverso il decreto emesso il 23.12.2025 dal Tribunale di Massa in composizione collegiale con il quale veniva dichiarata, “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 2°, lettera a), C.C.I.I. (D. Lgs. 14/2019, s.m.i.) LA MANIFESTA INAMMISSIBILITA’ della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo c.d. “pieno” formulata, con ricorso, iscritto a ruolo in data 27.11.2025, al n. 104-2 dell’anno 2025 R.G.P.U., dal debitore “ _____”, nonché avverso la sentenza n. 72/2025 pubbl. il 24/12/2025 emessa in data dal Tribunale di Massa in composizione collegiale, con la quale veniva dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale di _____.

La difesa del reclamante articolava i seguenti motivi: A) Sul Decreto di inammissibilità: “(I). Violazione degli artt. 7, 40, 41 e 47 CCII in relazione all’art. 101 c.p.c.; (II). Violazione degli artt. 40 e 120 bis CCII sulla asserita mancanza della



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. 18/2026

Repert. n. 458/2026 del 13/05/2026

delibera notarile dell'amministratore di approvazione del piano e della proposta di concordato; III). Ulteriore violazione degli artt. 40 e 120 bis CCII sulla asserita mancata sottoscrizione del ricorso contenente la domanda di concordato pieno da parte del rappresentante legale di _____, in relazione agli artt. 156 comma 2, 164 e 182 c.p.c.; (IV). Violazione degli artt. 7, 40 e 47 comma 6 bis CCII sulla asserita reiterazione dello strumento concordatario quale ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della domanda di concordato proposta da _____; V). Violazione dell'art. 87, comma 3, CCII, in relazione agli artt. 7, 47 CCII; in ogni caso, ulteriore violazione dell'art. 156, co. 2, c.p.c. B) Sulla Sentenza di Liquidazione giudiziale n. 79/20205: VI. Violazione dell'art. 256 CCII anche in relazione all'art. 102 c.p.c.. previsione citata, ha omesso di convocare il socio accomandatario di _____, illimitatamente responsabile; tale omessa integrazione del contraddittorio determina, altresì, la violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo il socio in questione litisconsorte necessario nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della società". Sulla scorta di tali motivi, il reclamante formulava le conclusioni in epigrafe trascritte. Con comparsa si costituiva la Procedura, chiedendo il rigetto del reclamo. Con nota del 13.04.2026, il Procuratore Generale instava per il rigetto del reclamo. All'udienza del 23.04.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, fissata per la discussione del reclamo, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti.

1. SUI MOTIVI DI RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO.

1.1. Violazione degli artt. 7, 40, 41 e 47 CCII in relazione all'art. 101 c.p.c.

Per il reclamante il decreto sarebbe innanzi tutto "manifestamente illegittimo anzitutto in quanto formatosi all'esito di un procedimento giurisdizionale che si è svolto in difetto di contraddittorio ed in violazione del diritto di difesa del debitore". "Anzitutto, non pare del tutto legittimo e lineare il modo di procedere del Tribunale che, alla prima udienza del procedimento unitario nel quale erano devolute la domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla Procura e la domanda di concordato pieno di _____, circa



quest'ultima, ha ritenuto di poter demandare integralmente ad un ausiliario, nominato ex art. 68 c.p.c., il compito di indagare aspetti che investivano le questioni giuridiche sottese alla domanda ex art. 40 CCII". "Inoltre, appare del tutto ingiustificata la mancata concessione del termine ex art. 47, comma 4, CCII richiesto dalla Reclamante per poter replicare all'elaborato valutativo di 61 pagine predisposto dall'ausiliario, nel quale sono state sollevate criticità di ogni tipo, depositato il tardo pomeriggio del 16 dicembre, in vista dell'udienza del 18 dicembre; udienza che si è tenuta il 18 dicembre, vale la pena ricordarlo, perché il Tribunale ha ritenuto immotivatamente di anticiparla rispetto a quella di prosecuzione del procedimento unitario originariamente fissata dal medesimo Giudice per il 29.1.26". (reclamo pag. 8).

Le doglianze non sono fondate.

Quanto alla nomina dell'ausiliario, si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte, "Ancorché il procedimento concordatario preveda la nomina del commissario giudiziale – se del caso anticipata ex art. 161, comma 6, l.fall. – quale figura prestabilita di ausiliario, non è comunque precluso all'organo giudicante di fare ricorso al generale disposto dell'art. 68 c.p.c. per sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura onde assicurarne il migliore sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la nomina di un professionista capace di coadiuvare il tribunale nella fase successiva al deposito di una domanda di concordato preventivo)". (Cass. Sez. 1, 20/01/2021, n. 976, Rv. 660203 – 02). Risultano in ogni caso infondate le censure della reclamante di violazione del contraddittorio in quanto il Tribunale ha assunto la decisione in forza dei vigenti principi di diritto in materia, attenendosi agli insegnamenti della Suprema Corte, non dovendo essere sollecitato il contraddittorio su questioni note alle parti. "L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese" (Cass., Sentenza n. 1617 del 19/01/2022). In ogni caso il



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. 18/2026

Reper. n. 458/2026 del 13/05/2026

Tribunale ha fatto una corretta applicazione dell'art. 47 co. 4 CCII a mente del quale "Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati ". Nella specie in seguito al deposito dell'elaborato dell'ausiliario avvenuto il 16 dicembre 2025 le parti sono state sentite all'udienza del 18 dicembre 2025.

Nel caso in esame debbono applicarsi gli insegnamenti della Suprema Corte: "In tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, primo comma, legge fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'art. 161 legge fall. Ne consegue che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità". (Cass. Sez. 1, 04/06/2014, n. 12549, Rv. 631415 - 01).

1.2 Violazione degli artt. 40 e 120 bis CCII sulla asserita mancanza della delibera notarile dell'amministratore di approvazione del piano e della proposta di concordato

Per il reclamante "il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare la manifesta inammissibilità della domanda di concordato depositata da _____ in data 26.11.2025, anzitutto in quanto non sarebbe stata allegata al ricorso la delibera notarile assunta dall'amministratore della società, (nel nostro caso dal sig, _____, socio accomandatario e legale rappresentante), ai sensi dell'art. 120 bis CCII. La decisione sul punto è erronea ed illegittima in quanto il Tribunale: i) non ha considerato la perdurante efficacia ed il contenuto della prima deliberazione dell'organo



amministrativo di assunta ex art. 120 bis CCII con atto notarile in data 7.2.2025, precedentemente al deposito della domanda di concordato in bianco dichiarata improcedibile; ii) non ha considerato la successiva deliberazione ex art. 120 bis CCII depositata in allegato alla memoria di in data 17.12.2025, in tempo utile per l'udienza del 18.12.2025 e, dunque, per la decisione sulla domanda; iii) ha irragionevolmente escluso la sanabilità del requisito in esame, anche ai sensi dell'art. 182 c.p.c.” (reclamo pag. 11).

Le doglianze non sono accoglibili.

Preliminarmente si osserva che “L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando, innanzitutto, la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite”. (Cass. Sez. 1, 19/12/2023, n. 35423, Rv. 669805 - 01), principio applicabile anche alle norme codificate dal Codice della Crisi, trattandosi di istituti in continuità normativa con quelli precedentemente disciplinati dalla legge fallimentare.

Ancora preliminarmente si osserva che la domanda per l'accesso a concordato preventivo è stata proposta in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale; a tale procedura devono pertanto applicarsi: i) l'art. 7 co. 2 a mente del quale “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. 18/2026

Repart. n. 458/2026 del 13/05/2026

domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.”; ii) l’art. 40 co. 10 CCII “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente.”; iii) l’art. 39 (rubricato Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza) CCII che al comma 2 prevede che “Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”. Dal combinato disposto di tali norme si evince che la trattazione prioritaria delle istanze volte a regolare le situazioni di crisi e di insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, incontra un limite ovvero quello di tutelare il ceto creditorio da possibili abusi dello strumento alternativo tesi ad evitare, o procrastinare, l’apertura della liquidazione giudiziale.

Nella specie risulta per tabulas dalle stesse produzioni della parte reclamante (i.e. ricorso per concordato preventivo; doc. 26 “Piano industriale e piano concordatario” doc. 29 “Relazione attestazione” e relativi allegati in particolare doc. 17 “atti di straordinaria amministrazione”) nonché dall’elaborato tecnico dell’ausiliario del GD (doc. 8 reclamata) che: i) la domanda concordataria è stata proposta all’udienza fissata ex art. 41 CCII per l’audizione delle parti (udienza 27.11.2025; proposta depositata nella “serata” del 26.11.2025 accettato dalla cancelleria il 27.11.2025); ii) alla data della domanda concordataria la società esponeva un passivo di euro 1.277.829 tra i quali debiti tributari per oltre euro 316.455, debiti ipotecari per oltre euro 328.937 (pag.



19 ricorso) e il capitale sociale risultava perso già dall'anno 2022; iii) la proposta concordataria prevedeva "la prosecuzione diretta dell'attività di impresa ex artt. 84, co. 2°, 6° nonché 87 lett. f) CCII, volta a tutelare l'interesse dei creditori e a preservare, nel miglior modo possibile, i posti di lavoro" ma alla data del deposito della domanda non risultavano in forza lavori dipendenti; iv) la proposta indicava nella "

" l'assuntore dell'onere concordatario; v) tale società, con sede legale nel medesimo indirizzo ove insta la sede di parte reclamante, (cfr. visura camerale doc. 16 reclamata), è stata costituita a giugno 2025 con capitale sociale di euro 500 e risulta inattiva; vii) la polizza indicata nel "Mandato fiduciario con deposito vincolato della somma di euro 65.000,00" con cui "La società

, in persona del legale rappresentante sig.

, ha costituito un'apposita garanzia reale personale mediante mandato fiduciario con deposito vincolato, formalizzato con atto notarile rogato dal Notaio

, in data 21 ottobre 2025. L'Assuntore ha messo a disposizione della procedura la somma complessiva di: € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) tramite conferimento al Mandatario Fiduciario della seguente polizza assicurativa:

– polizza n. , già intestata alla sig.ra

, e da questa irrevocabilmente conferita in garanzia" (ricorso pag. 3) non risulta allegata al predetto mandato e pertanto non risulta possibile apprezzare il contenuto; viii) la società aveva già depositato una domanda di apertura di concordato preventivo prenotativo ai sensi dell'art. 44 CCII, dichiarata inammissibile in quanto il Commissario aveva rilevato che mancava un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza e che, in ogni caso, difettavano i giustificati motivi per la concessione della ulteriore proroga richiesta ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. a) CCII (cfr. decreto di improcedibilità (rectius inammissibilità del 20.06.2025 doc.4 parte reclamata):

Sulla carenza sub a), essa è facilmente percepibile, in via di fatto, dal tenore – e dalle allegazioni - della stessa istanza di proroga. Non è stato formato, in ossequio al disposto dell'art. 44, comma 1, lettera a), alcun progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dal che, è persino impossibile sindacare se sussistano i giustificati motivi che detto progetto dovrebbe *ex le-gis* contemplare.



A tale riguardo, per evidenziare la rilevanza della carenza di tale allegazione, si consideri che in base ad un recente orientamento giurisprudenziale, il progetto in questione dovrebbe contenere quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1 (da 1.1 a 1.5), 2.8 e 3 (da 3.1 a 3.9), della check list approvata con D.M. 21.3.2023 con riguardo alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa (cfr. Trib. Verona 16 ottobre 2024 in *Diritto della Crisi*). Nel caso di specie, manca tuttavia agli atti di questa procedura, alcuna compiuta *edictio actionis* di tali indicazioni anche nelle precedenti informative della società.

Tali elementi, sintomatici di un possibile abuso dello strumento concordatario, imponevano la verifica rigorosa delle condizioni di ammissibilità della domanda concordataria ed in particolare, in primo luogo, del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 39 CCII, tra i quali è previsto, al comma 2, la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio antecedente alla proposta di concordato. Nella specie, alla domanda depositata in pendenza di procedura preliquidatoria, è formalmente allegata "la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art 94 C.C.I.I. compiuti nel quinquennio anteriore di cui all'art. 39, comma 2, C.C.I.I. (cfr. doc. 17 reclamante)", nella quale l'amministratore di s.as. ha dichiarato di non avere compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione:

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale rappresentante " _____
 _____", con sede in _____, capitale sociale euro 70.000,00 (settantamila
virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese _____

Dichiara

di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2

Tale asserzione, come correttamente rilevato dall'ausiliario "ha un contenuto decettivo in quanto il legale rappresentante della _____ ha dichiarato di non aver compiuto alcuno degli atti di straordinaria amministrazione previsti dall'art. 94 C.C.I.I. mentre, in realtà, dalla relazione estimativa del Geom. _____ e dalla relazione di attestazione del dott. _____ risulta che, in data in data 19.10.2022 la _____ e il suo socio accomandatario hanno rinnovato in favore della

l'ipoteca volontaria dell'importo di 1.000.000,00 di Euro rilasciata in data 8.11.2002 a garanzia del mutuo ipotecario ventennale di € 500.000,00 erogato in pari



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. 18/2026

Repart. n. 458/2026 del 13/05/2026

data dal suddetto istituto di credito, utilizzato per l'acquisto del compendio immobiliare di proprietà della _____ composto da due fondi commerciali a piano terra (di cui uno locato alla _____), da un deposito e relativa area esterna e da due unità immobiliari di civile abitazione poste al primo piano del medesimo fabbricato (cfr. doc. 23, ricorso). Merita osservare che l'ipoteca che precede è stata rinnovata: a) per un importo di 1.000.000,00 di Euro a fronte di un residuo debito ammontante complessivamente alla data del 26.11.2025 € (190.367,15 + 132.668,15 ⇒) 323.065,30 (cfr. pag. 70, relazione di attestazione dott. _____) derivante dai mutui ipotecari di € 500.000,00 e di € 220.000,00 concessi in data 8.11.2002 e in data 14.4.2016 e ulteriormente garantito dalle fideiussioni rilasciate dal socio accomandatario della _____, dai propri genitori e dalla moglie _____ (che, in qualità di proprietaria per la quota di ½ degli appartamenti posti al primo piano, è intervenuta all'atto del 19.10.2022 in qualità di terzo datore di ipoteca); b) in presenza di una situazione economico-finanziaria della _____ che presentava un patrimonio netto negativo per oltre € 200.000,00 (deficit poi aggravatosi negli anni successivi sino a raggiungere l'importo complessivo di € 462.117,56 alla data del 31.8.2025 come attestato dalla situazione patrimoniale ed economica della _____ sottoscritta in data 25.11.2025 dal legale rappresentante della debitrice: cfr. doc. 25, ricorso 26.11.2025)." (elaborato ausiliario pag. 30).

Le carenze documentali sopra evidenziate costituiscono di per sé ragione di manifesta inammissibilità della domanda, riverberandosi inevitabilmente sulla valutazione di ammissibilità giuridica del piano nell'ipotesi, in cui, come nel caso di specie, l'omessa indicazione del compimento di atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 94 co. 2 CCII ("Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci



rispetto ai creditori anteriori al concordato”), sia circostanza scientemente taciuta dal debitore. Il Tribunale nel caso di presentazione della domanda di concordato in continuità (come dichiarato dal proponente nel caso di specie) deve verificare la ritualità della domanda. La verifica della ritualità comprende il vaglio dell’ammissibilità giuridica della domanda stessa sulla scorta del combinato disposto degli artt. 39, 40, 44, 87, 112 lett. c) CCII. Il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano il contenuto della proposta e del piano, ed in specie degli obblighi previsti dall’art. 39 CCII, determina l’inammissibilità della domanda che, nel caso di specie, deve ritenersi manifesta trattandosi di carenza derivante da una rappresentazione inveritiera. Nella specie, tale rappresentazione inveritiera, emerge dalla lettura dei documenti allegati dal proponente ed in specie della relazione dell’attestatore nella quale si afferma che: “Gli immobili di proprietà del sig. sono stati acquistati nell’anno 2002 accendendo un contratto di finanziamento il cui rimborso è stato garantito da ipoteca iscritta di 1° grado per un importo in linea capitale di euro 250.000,00 4 (Reg. Part. del 08/11/2002), rinnovata in data 19/10/2022 (Reg. Part.)” (pagina 12). Tale circostanza si evince altresì dalla RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA DEI BENI IMMOBILI DELLA SOCIETA’

E DEL SOCIO nella quale si attesta, quanto all’esistenza di “VINCOLI ED ONERI GIURIDICI § Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore

sede in C.F.: iscritta a
Massa il 08/11/2002 Reg. Gen. n. Reg. Part. n. Capitale € 500.000,00
Totale € 1.000.000,00 - Durata Anni 20 - Contro: (Ipoteca rinnovata

- vedi iscrizione del 19/10/2022 Reg. Gen. n. Reg. Part. n.). (doc. 23 reclamante pag. 15). Di tale circostanza non si dà atto nel ricorso per l’apertura di concordato “pieno”, nel quale al contrario, si conferma che “ai sensi dell’art. 39 co. 2 CCII, il Ricorrente dichiara di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione, per come compendiatati nell’art. 94 co. 2 CCII, nel quinquennio anteriore al deposito della domanda di concordato ex art. 44 CCII” (pag. 10). Per la



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. 18/2026

Repert. n. 458/2026 del 13/05/2026

reclamante “L’atto non è invece riportato nell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui al doc. 17 accluso al ricorso, semplicemente in quanto, trattandosi di rinnovazione di ipoteca su un mutuo risalente al 2002, rispetto al quale la società era ancora esposta, ed avendo dunque una valenza meramente confermativa (e come tale apprezzabile anche lato , atteso che all’epoca era in contabilità semplificata) non è stato ritenuto tale dalla società e dei professionisti che l’assistono. Ad analoghe considerazioni, evidentemente, è giunto il professionista attestatore che, contrariamente a quanto asserito dall’ausiliario ha esaminato e approfondito l’operazione di rinnovazione in questione e, a tutta evidenza, concordando con le previsioni di piano, non ha ravvisato i margini per sollevare criticità di sorta, relativamente alla astratta ed ipotetica configurazione di un’azione recuperatoria da proporsi nei confronti di un creditore strategico, sulla base di presupposti insussistenti e di difficile dimostrazione.” Sul punto si osserva che la mancata rinnovazione dell’ipoteca avrebbe in ogni caso determinato il prodursi degli effetti previsti dall’art. 2847 c.c. (“L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”) e che, pertanto, la circostanza doveva essere segnalata ai sensi dell’art. 39 co. 2 CCII, lasciando al GD la valutazione in ordine alla ordinarietà o straordinarietà di tale atto. Sono peraltro gli stessi estensori del Piano concordatario ad affermare, nella sezione iniziale del Piano denominata Disclaimer, di non avere compiuto verifiche rispetto alle informazioni ricevute dal debitore: si legge infatti nel Piano che “Il presente Documento è stato predisposto dagli amministratori della società

con il supporto metodologico della dottoressa

. La suddetta società e l’organo amministrativo rimangono comunque unici responsabili delle informazioni e dei dati utilizzati nel presente rapporto, della ragionevolezza degli obiettivi indicati, nonché dell’implementazione delle azioni necessarie al loro raggiungimento. (...) Sebbene siano state adottate tutte le necessarie precauzioni per un’accurata stesura dei dati a disposizione, i dottori e i suoi collaboratori, non hanno svolto verifiche di revisione contabile indipendenti



inerenti alla loro completezza, correttezza e veridicità, e non si assumono responsabilità nel caso in cui informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico siano state tenute segrete o presentate in modo scorretto, incompleto o inesatto" (Piano concordatario doc. 14 parte reclamata, sottolineature dell'estensore).

Questa ragione è derimente ed assorbente per la conferma del provvedimento impugnato. Sulle ulteriori censure (Violazione degli artt. 40 e 120 bis CCII sulla asserita mancanza della delibera notarile dell'amministratore di approvazione del piano e della proposta di concordato; I). Ulteriore violazione degli artt. 40 e 120 bis CCII sulla asserita mancata sottoscrizione del ricorso contenente la domanda di concordato pieno da parte del rappresentante legale di _____, in relazione agli artt. 156 comma 2, 164 e 182 c.p.c.; Violazione degli artt. 7, 40 e 47 comma 6 bis CCII sulla asserita reiterazione dello strumento concordatario quale ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della domanda di concordato proposta da _____.; Violazione dell'art. 87, comma 3, CCII, in relazione agli artt. 7, 47 CCII. In ogni caso, ulteriore violazione dell'art. 156, co. 2, c.p.c) si richiama quanto già esposto dal Tribunale, condividendosene le motivazioni, cui la parte impugnante non ha dato valide ragioni per discostarsene.

2. SUL RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

In relazione alla sentenza di Liquidazione giudiziale n. 79/20205 la reclamante deduce la "Violazione dell'art. 256 CCII anche in relazione all'art. 102 c.p.c." (...) "nel caso che ci occupa, il Tribunale violando la previsione citata, ha omesso di convocare il socio accomandatario di _____, illimitatamente responsabile; tale omessa integrazione del contraddittorio determina, altresì, la violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo il socio in questione litisconsorte necessario nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della società."

il motivo è inammissibile.

Sul punto si osserva che il Tribunale non ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio illimitatamente responsabile proprio ritenendo che



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026

RG n. 18/2026

Repert. n. 458/2026 del 13/05/2026

nel caso di specie non si fosse perfezionato il contraddittorio, pur avendo, in pendenza di procedura, depositato domanda di concordato preventivo.

Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, il reclamo deve essere rigettato.

3. SULLE SPESE

Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico del reclamante.

Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:

Valore della causa: indeterminabile - complessità media.

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00

Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00

e così complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:

1. rigetta il reclamo;
2. pone a carico del reclamante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che il reclamo è stato respinto;
4. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Genova 5.05.2026

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Francesca Traverso

La Presidente

Dott.ssa Rosella Silvestri



Sentenza n. 38/2026 pubbl. il 13/05/2026
RG n. 18/2026
Repert. n. 458/2026 del 13/05/2026

Firmato Da: FRANCESCA TRAVERSO Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33ba3275cb26905e9d8a711660dd27
Firmato Da: ROSELLA SILVESTRI Enesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7268603784e7d04febe0d63ef9e8f85

